

REGOLAMENTO (CE) n. 736/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2005

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Miel d'Alsace) — (IGP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la domanda di registrazione della denominazione «Miel d'Alsace», presentata dalla Francia ⁽²⁾.
- (2) La Germania ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Secondo la Germania, alcuni elementi del disciplinare, relativi in particolare alla prova dell'origine, erano insufficienti per soddisfare la definizione di indicazione geografica.
- (3) Con lettera del 6 febbraio 2003, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (4) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Francia e la Germania entro il termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta a prendere una decisione secondo la procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5) In esito ai contatti intrapresi tra la Francia e la Germania riguardo a «Miel d'Alsace», sono state apportate alcune precisazioni al disciplinare della denominazione in oggetto, relative in particolare alle caratteristiche chimiche dei mieli e alla prova dell'origine. Il punto 4 della scheda ricapitolativa del disciplinare della denominazione in oggetto è stato adattato di conseguenza.

(6) Alla luce di questi elementi, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾ è completato con la denominazione figurante nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 71 del 20.3.2002, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2005 (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).